



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15/5/2012 e successivamente modificato con DD.RR. n. 2897 del 4/9/2013 e n. 451 del 14/02/2014;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con D.R. n. 248 del 30/01/2014;

CONSIDERATO che, con il sopra citato D.R. n. 451/2014, è stato modificato l'art. 29, comma 15, lett. c) dello Statuto di Ateneo, relativo alla composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento, prevedendo per detta componente *"la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato"*;

RITENUTO necessario procedere all'adeguamento del testo del Regolamento sopra richiamato alla mutata previsione statutaria e, con l'occasione, procedere:

- alla rettifica di alcuni errori materiali rinvenuti nel testo regolamentare di cui trattasi nonché ad apportare alcune precisazioni di carattere formale;
- ad apportare le modifiche necessarie ad adeguare il testo regolamentare al vigente *Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità*;
- ad eliminare il Titolo III, rubricato "Norme transitorie", considerato che la fase transitoria di prima applicazione del Regolamento di cui trattasi è ormai esaurita;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti al testo del *Modello di regolamento di organizzazione e funzionamento del dipartimento*, allegato al Regolamento di cui trattasi;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al testo del Regolamento sopra citato, confermando il mandato ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti al testo del suddetto *Modello di regolamento*;

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del *Modello di regolamento di organizzazione e funzionamento del dipartimento*, allegato al Regolamento di cui sopra;

DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento* – comprensivo dell'allegato *Modello di regolamento di organizzazione e funzionamento del dipartimento* - emanato con D.R. n. 248 del 30/01/2014, è modificato secondo la stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento e del relativo Allegato, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 248 del 30/01/2014.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



TITOLO I – Compiti e modalità di funzionamento degli organi dipartimentali

Art. 1 – Ambito

1. Il presente titolo disciplina ai sensi dell'art. 29 commi 21 e 22 dello Statuto di Ateneo i compiti e le modalità di funzionamento degli organi dipartimentali come individuati dal comma 14 del richiamato art. 29.
2. I regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti sono redatti in conformità a tale disciplina sulla base del modello allegato al presente Regolamento (all. n. 1). Essi sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con Decreto del Rettore.

Art. 2 – Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza del Dipartimento;
 - b. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
 - c. cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - d. stabilisce, nei limiti delle competenze dipartimentali, i criteri per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in dotazione al Dipartimento;
 - e. è responsabile dell'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
 - f. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore può adottare, per necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 3 – Vicedirettore

1. Il Direttore designa tra i professori afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In caso di scadenza naturale del mandato, il Vicedirettore cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il vicedirettore resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore ai sensi dell'art. 23 comma 9.

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a. promuove le attività del Dipartimento;
 - b. elegge il Direttore del Dipartimento;
 - c. approva la proposta di budget economico e degli investimenti;
 - d. formula richieste al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29 comma 13 lett. c) dello Statuto, per l'assegnazione di risorse finalizzate all'attivazione di procedimenti di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori ed espleta le relative procedure secondo le condizioni e le modalità specificate nell'art. 6;
 - e. propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale sottoponendo al Consiglio di Amministrazione l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico del corso, secondo la normativa vigente, purché il Dipartimento sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti; il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivata e sempre che assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti. Il calcolo sulla copertura dei CFU dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti deve essere effettuato con riferimento ai Settori delle materie caratterizzanti attivati nel Regolamento didattico del corso proposto, tenendo conto dei requisiti di sostenibilità. La permanenza di tali condizioni è sottoposta a verifica con periodicità corrispondente alla durata di un ciclo del corso di



studio e, comunque, nel caso di modifica del Regolamento didattico del corso di studio. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero. Il corso di studio istituito e attivato dal Consiglio di Amministrazione è incardinato nel Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio d'intesa con altri Dipartimenti sottoponendo allo stesso l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico dei corsi; in questa ipotesi il corso, una volta istituito e attivato, è gestito dal Dipartimento che assicura il maggior numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari attivati delle materie caratterizzanti. Il coordinamento di tali corsi di studio si avvale della Scuola secondo quanto previsto dall'art. 29 punto 13 lettera b) dello Statuto;

- f. propone l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei; l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge; l'istituzione di corsi di Master universitari, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio;
- g. assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto previsto dal successivo art. 5, nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di cui all'art. 11 comma 1 dello Statuto in base al quale i professori e ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell' Ateneo;
- h. fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili e per l'utilizzazione delle attrezzature;
- i. decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e acquisite;
- j. approva il Piano triennale di sviluppo e programmazione quale strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio; a seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, monitorandone l'attuazione;
- k. approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;
- l. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell'Ateneo e dai Regolamenti;
- m. al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la *gestione* complessiva, il Consiglio di Dipartimento può assegnare ai propri componenti specifiche funzioni.
- n. approva i regolamenti interni di sua competenza.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento, sulla base delle competenze richieste, attribuisce i compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento sia sui corsi di studio incardinati sul Dipartimento sia sui corsi di studio incardinati su altri Dipartimenti su richiesta del Direttore di quest'ultimo, previo parere della Scuola. L'afferenza al Dipartimento non determina necessariamente l'attribuzione del carico didattico previsto dagli obblighi di legge sui corsi di studio incardinati nel Dipartimento.
2. Il Dipartimento su cui è incardinato il corso di studio, che ha necessità di professori e ricercatori, ad esso non afferenti, al fine di coprire un insegnamento, richiede agli altri Dipartimenti la disponibilità della risorsa di docenza, tenendo conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Nel caso in cui tale disponibilità in termini di carico didattico esista, sarà il Dipartimento di afferenza del docente ad attribuire a quest'ultimo, come compiti didattici istituzionali, quelli di insegnamento presso il corso di studio interessato. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 6 – Modalità di proposta e di espletamento delle procedure di chiamata o di concorso

1. Ai fini della disciplina delle procedure di cui al presente articolo, si intendono per settori funzionali al progetto culturale del Dipartimento tutti i settori che sono rilevanti per il medesimo progetto, indipendentemente dalla presenza fra gli afferenti al Dipartimento di professori e ricercatori inquadrati nel relativo Settore Scientifico Disciplinare.
2. All'interno dei settori funzionali il Consiglio di Amministrazione individua – in sede di istituzione del Dipartimento – un sottoinsieme di settori chiamati "*di riferimento*". Le prerogative del Dipartimento che ha al suo interno un settore di riferimento sono indicate nello Statuto e meglio definite nella descrizione delle procedure di seguito indicate; tale dipartimento sarà definito 'Dipartimento di riferimento' del settore.



3. in particolare, in conformità all'art. 29 comma 13 lett. c) dello Statuto, ogni Dipartimento, nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiede al Consiglio di Amministrazione le risorse per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori di I e II fascia e di ricercatori.
4. Qualora il Dipartimento abbia necessità di procedere al reclutamento di professori di I e II fascia e di ricercatori in Settori Scientifico Disciplinari che non siano di riferimento per tale Dipartimento, quest'ultimo di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento avanza una proposta di reclutamento al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Dipartimento di riferimento del settore, in seguito alla emanazione del bando, congiuntamente con il Dipartimento che ne ha fatto richiesta, gestisce la procedura di valutazione o concorsuale, secondo le norme di legge e i regolamenti di Ateneo vigenti.
6. La chiamata del soggetto idoneo o vincitore sarà fatta dal Dipartimento richiedente al quale il primo afferirà per almeno tre anni.
7. In caso di mancato concerto il Consiglio di Amministrazione può avviare ugualmente le procedure di reclutamento in presenza di manifeste motivazioni culturali e/o funzionali.

Art. 7 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b. un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
 - c. i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, prevedendo in detto numero la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato; tutti i rappresentanti di cui al presente punto sono eletti secondo le modalità stabilite dal *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e negli altri organi collegiali di Ateneo*, durano in carica due anni, il loro mandato è rinnovabile una sola volta e cessano dalla carica nel caso di perdita, nel corso del mandato, dello *status* di studente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 4 del sopra citato Regolamento elettorale;
 - d. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - e. un rappresentante degli assegnisti di ricerca, il cui mandato ha durata corrispondente a quella dell'assegno di ricerca.
2. I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 8 – Modalità di riunione del Consiglio di Dipartimento

1. La componente di cui alla lett. c) del precedente art. 7 comma 1 partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica ed in particolare in quelle di cui alle lett. e), f) e g) del precedente art. 4 comma 2, nonché con riferimento alla lett. b).
2. Nei casi previsti dalle norme vigenti per le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento relative a professori e ricercatori l'espressione di voto è limitata:
 - a. per le questioni riguardanti i professori ordinari ai soli appartenenti alla medesima categoria che afferiscono al Dipartimento;
 - b. per le questioni riguardanti i professori associati, ai soli professori di ruolo che afferiscono al Dipartimento;
 - c. per le questioni riguardanti i ricercatori, ai professori di ruolo ed ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante di cui all'art. 7, comma 1 lett. b).

Art. 9 – Numero legale

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore che formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere effettuata, in via straordinaria e con ordine del giorno preparato dai proponenti, anche su richiesta di un terzo dei membri della Giunta o di un terzo dei membri del Consiglio.



5. Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
4. La validità delle sedute è constatata dal Direttore all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Direttore può rinviarla di un'ora. In alternativa, la seduta è dichiarata deserta ed è riconvocata. In quest'ultimo caso il Consiglio s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno seguente non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta dichiarata deserta. Laddove anche in questo caso la seduta vada deserta, il Direttore provvederà a successiva convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi.
5. Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi ai sensi dell'art. 11 comma 4, sono computati ai fini del numero legale. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati come presenti.
6. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo componente.
7. Per la verifica del numero legale il Direttore dispone l'appello.

Art. 10 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento è stabilito dal Direttore.
2. L'ordine del giorno deve essere reso noto con la convocazione mediante comunicazione scritta via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
3. Qualora un quinto dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine dei giorni, il Direttore lo iscrive alla prima seduta utile.
4. L'ordine del giorno riporta anche la convocazione d'ufficio della successiva seduta laddove quella prevista per il giorno stabilito non abbia raggiunto il numero legale ai sensi dell'art. 9 comma 3.

Art. 11 – Votazioni

1. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano.
2. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, il voto palese può essere espresso con votazione nominale. Qualora ne faccia richiesta un terzo dei votanti ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda.
3. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici ove disponibili.
4. Prima di ogni votazione, stabilirne la modalità, il direttore invita i presenti a esprimere eventuale dichiarazione di astensione, al fine di fissare il quorum deliberativo.
5. Il Direttore può annullare la votazione in caso di accertate irregolarità e disporre che sia immediatamente ripetuta.
6. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore presiede il Consiglio del Dipartimento e ne dirige i lavori.
2. Il Consiglio può decidere a maggioranza assoluta dei presenti l'inversione tra i diversi punti dell'ordine del giorno della seduta.
3. In caso di assenza del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce obbligo per tutti i componenti dello stesso.
5. Per essere considerate giustificate le assenze devono essere motivate per iscritto. La giustificazione deve pervenire alla segreteria della Dipartimento, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta e deve indicare il motivo specifico dell'assenza. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.
6. I verbali delle riunioni del Consiglio di Dipartimento, redatti a cura del segretario verbalizzante, sono approvati nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.
7. Il Consiglio può decidere di porre un limite temporale alla durata di ciascun intervento.



Art. 13

Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di studio. Fa parte della Commissione una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso stesso in numero pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori. Tali rappresentanti restano in carica per due anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Essi cessano dalla carica nel caso di perdita, nel corso del mandato, dello *status* di studente.
2. Nel caso di Corsi di Laurea e di Corsi di Laurea Magistrali che si pongano in continuità, allo scopo di integrare ed armonizzare l'offerta didattica complessiva, il Dipartimento può istituire un'unica Commissione per il Coordinamento didattico composta da tutti i docenti impegnati nella didattica e dai rappresentanti degli studenti.
3. Dette Commissioni si esprimono nel merito delle questioni didattiche che riguardano il corso di studio; in particolare, la Commissione: coordina l'attività didattica, per quanto di sua competenza; esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; sperimenta nuove modalità didattiche; elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; espleta tutte le funzioni istruttorie e quelle delegate dal Consiglio di Dipartimento e formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei Corsi di studio. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, che potrà modificarle fornendone ampia e puntuale motivazione.
4. Con riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento, per ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, un Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel corso stesso. Qualora il corso di studio sia proposto da più Dipartimenti, il Coordinatore potrà essere designato tra gli appartenenti a tutti i Dipartimenti proponenti il corso. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari facenti parte della Commissione. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.
5. Il Coordinatore della Commissione per il coordinamento didattico:
 - a. promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento;
 - b. convoca e presiede la Commissione;
 - c. sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio in materia didattica;
 - d. collabora con il Direttore del Dipartimento nei rapporti con il Nucleo di valutazione e per la valutazione dei requisiti dell'offerta formativa;
 - e. partecipa alle riunioni della Consulta dei Coordinatori di corso di studio ove istituita presso la Scuola.

Art. 14 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. La Commissione è composta da quattro professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da quattro studenti, di cui un dottorando.
2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Svolge le funzioni di Presidente un professore componente della Commissione designato dal Consiglio di Dipartimento.
4. Partecipa alle riunioni della Commissione, il segretario verbalizzante di cui all'art. 7, comma 1 lett. b).
5. I compiti della Commissione sono stabiliti dall'art. 32 dello Statuto e i risultati delle sue attività costituiscono la fonte dei *report* per il Nucleo di Valutazione.
6. La Commissione, inoltre, riporta annualmente i risultati della propria attività al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento, alle Commissioni dei corsi di studio e ai Collegi dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.

Art 15 – Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio.
2. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per tutto quanto attiene alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori.



Art. 16 – Composizione della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D, dal Vice direttore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, e da un numero di componenti eletti tra professori e ricercatori non inferiore al 5% dei professori e ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare la rappresentanza paritaria di professori ordinari, associati e ricercatori nonché la rappresentanza di genere.
2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti, viene garantita scegliendo come rappresentante di genere quello più votato considerando tutte le componenti indistintamente. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Qualora un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o, nel caso dei membri elettivi, sia assente almeno alla metà delle riunioni di Giunta convocate nel corso di un anno solare, il Direttore dà comunicazione al Rettore che provvede alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente; in mancanza, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
4. I membri elettivi della Giunta sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
5. La mancata nomina di una o più rappresentanze non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 17 – Convocazione e funzionamento della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.
2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
3. Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei votanti.
4. Le delibere adottate su materie per le quali la Giunta ha ricevuto apposita delega dal Consiglio di Dipartimento sono valide se prese a maggioranza degli aventi diritto.
5. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

Art. 19 – Diritti e doveri degli afferenti al Dipartimento

1. Gli organi del Dipartimento esercitano le proprie funzioni rispettando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita ai professori e ricercatori, assicurando loro e agli aventi titolo a partecipare all'attività del dipartimento il diritto di utilizzare le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Art. 20 – Garanzie

1. Ogni membro del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente, ha diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso del Direttore o del responsabile di cui all'art. 18 che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Dipartimento, fatta salva la necessità di tutelare eventuali esigenze di riservatezza di ricerche in corso.



Titolo II – Modalità di elezione del Direttore del Dipartimento

Art. 21 – Ambito

1. Il presente titolo disciplina ai sensi dell'art. 29 comma 21 dello Statuto di Ateneo le modalità di elezione del Direttore del Dipartimento.

Art. 22 – Elezione del Direttore ed elettorato passivo

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. I professori ordinari che svolgono attività in diverso regime di impegno e che intendono candidarsi a tale carica devono impegnarsi ad optare necessariamente per il regime di impegno a tempo pieno prima della elezione.
2. Nel caso di indisponibilità dei professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori associati a tempo pieno. La dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori ordinari va acquisita agli atti del Dipartimento in occasione della riunione di cui all'art. 23 comma 2.
3. L'elettorato passivo è in ogni caso esteso ai professori associati a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione del Direttore

Art. 23 – Elettorato attivo per l'elezione a Direttore e operazioni di voto

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.
2. Il Decano dei professori ordinari, non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, provvede a convocare una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili e vengono fissate le scadenze elettorali.
3. Le votazioni sono indette dal Decano dei professori ordinari che provvede a inviare l'avviso di convocazione mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione con la specificazione del calendario di quattro votazioni, almeno quindici giorni prima della prima data fissata per le votazioni. Ciascuna votazione si svolge almeno in una giornata e le operazioni di spoglio sono immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto.
4. La Commissione elettorale è nominata dal Decano dei professori ordinari ed è formata da tre membri del Dipartimento stesso aventi diritto all'elettorato attivo, di cui almeno un professore ordinario e un ricercatore. Il professore più anziano nel ruolo facente parte della commissione presiede le sedute e uno degli altri membri svolge le funzioni di segretario.
5. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
7. La Commissione elettorale redige apposito verbale e lo trasmette tempestivamente agli uffici competenti. La stessa Commissione cura l'inserimento immediato del verbale agli atti del Dipartimento, con allegate tutte le schede ed ogni altra documentazione utile.
8. Nel caso di dimissioni del Direttore o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari di ruolo indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Direttore.
9. Durante questo periodo le funzioni di Direttore per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicedirettore.

Art. 24 – Carica di Direttore, incompatibilità e divieti

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di:
 - a. Rettore;
 - b. Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Presidente Nucleo di Valutazione;
 - d. Presidente del Consiglio di Scuola;
 - e. Direttore o Presidente di Scuole di Specializzazione.
2. Non può essere nominato Direttore il professore che rivesta o abbia rivestito negli ultimi due anni ruoli o cariche in partiti politici o che abbia avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni così come previsto dal comma 1 bis dall'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. La carica di Direttore non può configgere con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo



MODELLO DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

§ 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di ..., in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

§ 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di ... ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. ... del ... con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato provvisoriamente, in prima applicazione, il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore generale.
4. L'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

§ 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi della ... , quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo punto 3.
3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale di Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n. ... del ... con il quale il Dipartimento è stato istituito.
4. Nei campi competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura ... [scientifica e/o umanistica] e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:
 - a. elabora, secondo le modalità di cui al § 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
 - b. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.



8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni che possono essere costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall'art. 29 comma 7 dello Statuto.

§ 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

§ 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

§ 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.

TITOLO II – Organi

§ 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Consiglio del Dipartimento;
 - b. il Direttore del Dipartimento;
 - c. la Giunta del Dipartimento.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale. Tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del medesimo Regolamento, la Giunta del Dipartimento è così composta:



§ 8 – Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29 comma 12 dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

§ 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 31 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

§ 10 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

TITOLO III – Didattica

§ 11 – Lauree, lauree magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui al comma 1 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

§ 12 – Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

§ 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.